



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO DEL MERCATO RIONALE DEI
COMMESTIBILI E DELLE MERCI VARIE DI CAMPO
PARIGNANO – BORGO CHIARO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 454 del 21/12/1990

ART. 1

DEFINIZIONE: Per mercato rionale si intende quell'area rionale attrezzata destinata all'esercizio quotidiano del commercio.

Il Mercato rionale al minuto di frutta e verdura, uova, pollame, prodotti ittici, piante e fiori e merci varie ha sede nel complesso realizzato nell'area ex Viccei in Campo Parignano-Borgo Chiaro, nei pressi del ponte cosiddetto di Borgo Chiaro.

E' una struttura circolare semicoperta ove possono essere collocati gli ambulanti di prodotti commestibili, piante e fiori nonché i produttori agricoli; essa è dotata di servizi igienici nonché di un ampio livello ad uso degli operatori.

All'esterno, su area adiacente, possono invece essere collocati gli ambulanti di merci varie e di prodotti gastronomici ed ittici.

Il mercato è bene demaniale del Comune ad ogni effetto di legge

ART. 2

REGOLAMENTAZIONE:

Il mercato è disciplinato dal presente regolamento comunale.

ART. 3

DIREZIONE

La direzione del mercato è attribuita al responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, mentre al Comando della Polizia Municipale sono affidati compiti di vigilanza e di controllo.

La Direzione ed il Comando debbono raccordarsi per qualsiasi notizia o scambio di dati, ai fini del buon andamento del mercato stesso. Il funzionario del settore Commercio e Polizia Amministrativa ha la responsabilità del buon andamento del mercato, cura

l'applicazione del presente regolamento, è tenuto a dirimere le eventuali vertenze tra gli operatori del mercato, sovrintendendo ai servizi di propria competenza ed avanza proposte per il miglioramento funzionale dello stesso.

ART. 4

COMMISSIONE CONSULTIVA DI MERCATO

Con determinazione della Giunta Municipale è costituita come appresso la commissione di mercato che ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato con gli organi preposti alla vigilanza:

- Sindaco o Suo delegato-Assessore al Commercio - Presidente;
- 2 rappresentanti del Consiglio di Circoscrizione di cui 1 di maggioranza ed 1 di minoranza;
- Il Direttore del Mercato - componente di diritto;
- Il Comandante dei VV.UU. o un suo delegato;
- 1 rappresentante degli ambulanti settore alimentare;
- 1 rappresentante degli ambulanti settore merci varie;
- 1 rappresentante dei produttori agricoli.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.

La Commissione viene convocata dal Presidente su proposta del direttore del mercato o su indicazione degli organi di vigilanza ogni qualvolta se ne presenti la necessità oppure quando lo richiedano almeno due rappresentanti di categoria.

La Commissione di mercato sarà obbligatoriamente sentita sui seguenti argomenti:

- fissazione dei criteri per l'assegnazione dei posti di vendita;

- elaborazione degli orari del mercato;
- eventuali modifiche da apportare alle attrezzature e servizi del mercato;
- revoca delle assegnazioni;
- ogni altro caso previsto dal regolamento.

Il parere della Commissione è obbligatorio e non vincolante. Le sedute della Commissione sono valide quando vi partecipano la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione resta in carica cinque anni.

ART. 5

ZONE DI MERCATO

L'area di mercato è suddivisa in zone rispettivamente riservate alle seguenti categorie di operatori:

- a) venditori ambulanti di prodotti commestibili e produttori agricoli all'interno della struttura;
- b) venditori, a mezzo autobanco, di merci varie e prodotti gastronomici ed ittici, all'esterno della struttura.

ART. 6

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL MERCATO

ALIMENTARI



Comprende le tabelle dalla I alla VII ed i PRODUTTORI AGRICOLI di cui alla L. 09.02.1963 n°59 (Sono coloro che ottengono i loro prodotti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento manuale derivanti da attività connesse che rientrino comunque nell'esercizio normale dell'agricoltura.)

ABBIGLIAMENTO-STOFFE-CALZATURE-ACCESSORI

Comprende le Tabelle IX- X- XIV

CASA

Comprende la Tab. XII e XIV per arredamento casa.

ALTRI

Comprende tutti gli altri articoli non compresi nelle classi precedenti.

ART. 7

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL MERCATO

Per ogni settore merceologico dell'area di mercato sono stabilite le superfici così di seguito specificate:

All'interno della struttura ogni posto di vendita potrà utilizzare le seguenti superfici massime:

- | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|
| - Frutta e verdura - | cadauno posto di vendita - ml. 4,50x2,50 | mq. 11,25 |
| - Uova e Pollame vivo - | " " " | - ml. 2 x2,50 mq. 5 |
| - Piante e fiori - | " " " | - ml. 2x2,50 mq. 5 |
| - Produttori agricoli- | " " " | - misure varie non definite. |

All'esterno della struttura ogni posto di vendita potrà utilizzare compreso l'automezzo le seguenti superfici massime:

- Prodotti gastronomici ed ittici posti n° 2 cadauno ml. 5,50x4= mq. 22

- Abbigliamento ed altri posti n° 5 cadauno ml. 6 x3= mq. 18
- Casa posti n° 2 cadauno ml.7,50x4= mq. 30

All'esterno della struttura potranno essere autorizzati non più di N°9 (nove) operatori ambulanti. Ad ogni operatore verrà attribuito il numero del posto di vendita con indicata la relativa superficie.

ART. 8

DIMENSIONE DEI POSTI

Per il posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci, ovvero sia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore.

Non è consentito in nessun caso usufruire di autobanco per la vendita all'interno della struttura.

Le misure dei posteggi di vendita sono quelle stabilite all'art.7 della presente normativa e debbono essere sempre e comunque rispettate.

La superficie dei singoli posteggi può comunque essere ridotta temporaneamente, nel caso sia necessario, per motivi di ordine pubblico.

ART. 9

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio necessario ai fini dell'attività commerciale "a posto fisso" di cui all'art.1 lettera a) della L. 19.05.76 n°398, non può avere durata superiore a tre anni e può essere rinnovata.

Detta durata potrà variare dopo che nuove norme legislative avranno modificato tale indicazione.

ART. 10

REGISTRO PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggi nonchè gli ambulanti che hanno presentato domanda per ottenerla.

Tale registro è suddiviso in due parti,rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori,ciascuna parte a sua volta è suddivisa in sezioni concernenti le tabelle merceologiche.

L'assegnazione dei singoli posteggi nei mercati è effettuata sulla base dell'iscrizione nell'apposito registro con le modalità di cui all'art.11.

Gli eventuali posti disponibili dovranno essere attinti in ordine cronologico dal registro indicante gli ambulanti e produttori che hanno presentato domanda.A parità di condizioni l'aassegnazione avverrà attraverso sorteggio.

ART 11

ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGI

I posti di vendita resisi disponibili nel mercato,sono assegnati dal Sindaco seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione di cui all'art.10 ;comunque non si può assegnare un posteggio nello stesso giorno all'ambulante che ha già un posteggio assegnato anche se in altro Comune.

La concessione del posteggio deve essere registrata nello spazio apposito dell'autorizzazione.

La domanda degli aspiranti ad un posteggio che rinunciano all'assegnazione del posto fisso offerto perderà ogni validità agli effetti delle future assegnazioni.

ART.12

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA

I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro le ore **08,30** nonchè i posti non ancora assegnati sono considerati disponibili per l'utilizzazione giornaliera.

Tale assegnazione è riservata agli ambulanti di Ascoli Piceno che hanno presentato domanda per ottenere un posteggio a carattere continuativo e che siano presenti al momento dell'assegnazione.

Non possono concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso in questo mercato o in altri mercati per lo stesso giorno.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro le ore 08,30 e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla concessione e comunque non oltre le ore 09,15.

I posteggi all'interno della struttura che eventualmente risultino ancora liberi dopo l'assegnazione di cui sopra, vengono assegnati mediante sorteggio ad altri ambulanti o agricoltori produttori diretti presenti nell'ambito dei rispettivi settori o zone a condizione che il loro inserimento non comporti turbamento dell'attività di mercato.

ART.13

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Gli operatori del mercato che senza giustificato motivo si assentano per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare, incorrono nella revoca della concessione di posteggio che viene disposta, dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento.



ART. 14

TASSA DI POSTEGGIO

La misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio sono quelli vigenti attuati in base alle norme comunali in materia.

Il mancato pagamento dei diritti di occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico sulla Finanza Locale e successive modificazioni.

ART. 15

ACCESSO AL MERCATO

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e delle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia municipale.

ART. 16

OBBLIGO DEI VENDITORI

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I venditori devono mantenere puliti i propri posti di vendita e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori e asportati con le modalità indicate dal Comune. I venditori devono tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione relativa alla vendita.

I cartellini o listino indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti

alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, di chiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani sul mercato.

ART. 17

COLLOCAMENTO DELLE DERRATE

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt.0,70 fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti nella zona loro destinata.

L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt.1,40 dal suolo.

ART. 18

DIVIETI DI VENDITA

Sul mercato è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto o banco di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita prodotti o articoli non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi si applicano le sanzioni previste dall'art.24 del presente regolamento.

89

ART. 19

VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

Nel mercato è proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli devono essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con la osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti titolari della speciale tabella.

ART. 20

ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO

I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il funzionamento.

ART. 21

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, l'impianto sarà disattivato d'ufficio con riserva da parte dell'Amministrazione di procedere al recupero di quanto dovuto.

ART. 22

FURTI E INCENDI

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nel mercato.

ART. 23

ORARIO DI MERCATO

L'orario di vendita nel mercato viene fissato come segue:

dalle ore 07,00 alle ore 13,30 di ogni giorno feriale

Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite. Eventuali deroghe potranno essere stabilite, per particolari esigenze, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento.

ART.24

SANZIONI

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente normativa che non sia previsto da norme legislative, regolamentari o da ordinanze sindacali, comporta una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 600.000 con la procedura prevista dall'art.107 del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n°383.

ART. 25

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge sull'ambulantato e alle norme di attuazione del relativo piano commerciale .

St